



COMUNE DI VEZZANO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. 6 dd. 24.02.2003

Testo coordinato con le modifiche apportate ai sensi della
L.R. 22.12.2004 n. 7, con deliberazione C.C. n. 8 dd. 02.04.2007

pubblicato sul BUR n. 18 supplemento n. 1 del 02.05.2007

Indice

TITOLO I	3
I PRINCIPI	3
Art. 1. Identificazione del Comune.....	3
Art. 2. Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici.....	3
TITOLO II	4
GLI ORGANI ELETTIVI	4
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	4
Art. 3. Funzioni.....	4
Art. 4. Consiglieri.....	5
Art. 5. Convocazione e costituzione.....	6
Art. 6. Gruppi consiliari.....	7
Art. 7. Commissione Statuto e regolamenti.....	7
Art. 8. Commissioni di studio.....	7
Art. 9. Commissioni di inchiesta.....	7
Art. 10. Commissioni consultive.....	7
Art. 11. Regolamenti comunali.....	8
Art. 12. Modalità di approvazione delle proposte.....	8
CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE	8
Art. 13. Sindaco.....	8
Art. 14. Vicesindaco.....	9
Art. 15. Giunta comunale.....	9
Art. 16. Competenze e funzionamento della Giunta.....	9
Art. 17. Mozione di sfiducia.....	10
Art. 18. Assessori.....	10
Art. 19. Dimissioni, cessazione e revoca di assessori.....	10
TITOLO III	11
L'ORGANIZZAZIONE	11
CAPO I- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	11
Art. 20. Principi.....	11
Art. 21. Uffici e personale.....	11
Art. 22. Segretario comunale.....	12
Art. 23. Dipendenti con funzioni dirigenziali.....	12
Art. 24. Incarichi a persone estranee all'amministrazione.....	13
TITOLO IV	13
I SERVIZI PUBBLICI	13
Art. 25. Principi.....	13
Art. 26. Forme di gestione.....	13
Art. 27. Gestione in economia.....	14
Art. 28. Affidamento a terzi.....	14
Art. 29. Aziende speciali e istituzioni.....	14
Art. 30. Partecipazione a società di capitali.....	15
TITOLO V	15
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE	15
Art. 31. Principi.....	15
Art. 32. Convenzioni.....	16
Art. 33. Accordi di programma.....	16
Art. 34. Consorzi.....	16
Art. 35. Unione di comuni.....	16
TITOLO VI	17
LA PARTECIPAZIONE	17
Art. 41. Difensore civico.....	19
TITOLO VII	19
PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	19
Art. 42. Procedimento amministrativo e accesso ai documenti.....	19
TITOLO VIII	20
GESTIONE FINANZIARIA	20
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	22

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1. Identificazione del Comune

1. Il Comune è costituito dalle comunità di Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, Ranzo, S. Massenza, Vezzano.
2. Confina con i territori dei Comuni di Padergnone, Calavino, Terlago, S. Lorenzo in Banale, Molveno e Trento.
3. Capoluogo del Comune è Vezzano. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4. Lo stemma del Comune rappresenta uno scudo diviso in quattro campi, due rossi e due bianchi, in ognuno dei quali spicca una testa di leone, simbolo di forza e di fedeltà; tale stemma riproduce quello donato a Vezzano dal Principe - Vescovo Bernardo Clesio, in occasione della sua elevazione a Borgo, il 12 novembre 1527. Dal 1896, anno in cui l'imperatore d'Austria riconobbe ufficialmente tale titolo, è sormontato da una corona imperiale.
5. Il gonfalone ha forma di drappo di colore verde; riproduce nel centro lo stemma del Comune contornato da un ramo di alloro e da un ramo di quercia.
6. L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2. Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il Comune ispira la propria azione politica e amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti inviolabili nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza, espressi nella Costituzione.
2. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi.
3. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività amministrative.
4. Il Comune, al fine di garantire l'attuazione di questi principi, si impegna ad assicurare a tutti i cittadini opportunità culturali, informative, di integrazione sociale, di opportunità sportive e ricreative, favorendo la solidarietà della comunità civile a tutela della fasce svantaggiate della popolazione.
5. Promuove l'integrazione dei cittadini diversamente abili, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità.
6. Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.
7. Favorisce l'autonomo apporto dei giovani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale e forme di tutela degli anziani.
8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione, se possibile, dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

9. Favorisce la soluzione del bisogno abitativo, lo sviluppo economico e sociale in modo coerente e compatibile con le esigenze della comunità, nel rispetto di un equilibrato assetto del territorio
10. Il Comune attua il principio di sussidiarietà, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni di volontariato, delle associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità culturali, educative, sportive, umanitarie, nonché delle associazioni di promozione sociale e civile e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.
11. Valorizza il patrimonio storico, artistico, culturale, gli usi e le tradizioni locali.
12. Attua adeguate forme di collaborazione con i comuni limitrofi, con l'Amministrazione provinciale, con la Regione, con lo Stato.
13. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di educazione e di informazione; concorre alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale, interetnico e interreligioso e democratico di altri popoli.
14. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
15. Promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, alla sicurezza ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorarne la sua qualità.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3. Funzioni

1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge regionale.
2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.
3. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e di indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.
4. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
5. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i

- rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi in cui sia prevista espressamente la presenza di uno o più membri della minoranza. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo Statuto aziendale e dal regolamento.
7. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione.
 8. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
 9. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi generali da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
 10. Il Consiglio comunale adotta un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo, l'esercizio dell'attività che rientra nella sua competenza, la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari ed ogni altra materia cui faccia rinvio lo Statuto e la legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni.
 11. Delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti nelle commissioni comunali e negli organismi ai quali il Comune partecipa, nei casi in cui ciò non spetti direttamente al Sindaco garantendo sempre nelle commissioni la presenza di uno o più consiglieri o rappresentanti appartenenti a ciascun sesso. La nomina di rappresentanti del Comune appartenenti alla minoranza spetta esclusivamente ai membri di quest'ultima.
 12. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio può dotarsi di strumenti tecnici, avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti.
 13. Il Consiglio può altresì esprimere orientamenti per l'adozione da parte degli organi del Comune di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
 14. Il Consiglio approva i progetti preliminari o, in assenza di questi, i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a 500.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali.

Art. 4. Consiglieri

1. I consiglieri assumono la propria funzione con la proclamazione degli eletti o con la adozione della delibera di surroga ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
3. Singolarmente o unitamente ad altri consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati devono rispondere alle interrogazioni e ad ogni istanza presentata dai consiglieri entro il termine di 30 giorni.
4. I consiglieri che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbiano interesse ad una deliberazione, devono assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
5. Essi hanno diritto di ottenere, senza ritardo dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del

proprio mandato. Hanno altresì diritto di tempestiva informazione su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario entro venti giorni dalla data del ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
8. Salvo il caso di forza maggiore i consiglieri hanno l'obbligo di comunicare preventivamente, il motivo della propria assenza ad una seduta del Consiglio regolarmente convocata. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Ove il Consiglio non ritenga validi i motivi adottati per giustificare l'assenza, il consigliere ha diritto di inviare al Sindaco precisazioni scritte o di chiedere di poter esporre le proprie ragioni direttamente al Consiglio.
9. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio. La misura dell'indennità di presenza è determinata con regolamento della Giunta Regionale.

Art. 5. Convocazione e costituzione

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e le norme generali per il suo funzionamento.
2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, dando la priorità agli atti fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente, alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
6. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di metà meno uno dei consiglieri comunali assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
8. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e nel caso vengano trattati argomenti di loro competenza, l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Art. 6. Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti in una stessa lista, formano di regola un gruppo consiliare; possono tuttavia distaccarsi dal gruppo di origine ed entrare in un altro gruppo secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio.
2. Il nome del capogruppo, se diverso dal candidato Sindaco, deve essere comunicato per iscritto al Sindaco con le modalità prescritte nel regolamento.
3. La conferenza dei capogruppo opera quale organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente del Consiglio, le sue funzioni e competenze sono disciplinate dal regolamento.

Art. 7. Commissione Statuto e regolamenti

1. E' costituita la commissione Statuto e regolamenti con il compito di:
 - a) esaminare sia nuovi statuti o regolamenti tipo, sia proposte di revisione dello Statuto e di regolamenti vigenti
 - b) elaborare opportune modifiche agli stessi per adeguarli alle esigenze del Comune di Vezzano e nuovi regolamenti da proporre al Consiglio.
2. Tale commissione è composta da un numero dispari di elementi di cui almeno un rappresentante per ogni gruppo costituito; i rappresentanti della maggioranza saranno almeno uno in più di quelli della minoranza.

Art. 8. Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza.
2. All'atto dell'istituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro i quali la commissione deve riferire al Consiglio e le eventuali modalità di partecipazione di esperti esterni.

Art. 9. Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio può costituire nel suo seno commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
2. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio.

Art. 10. Commissioni consultive

1. Il Consiglio può costituire nel suo seno commissioni consiliari consultive con compiti particolari o per compiere lavori preparatori, garantendo un'adeguata rappresentanza della minoranza.
2. Il regolamento interno del Consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
3. All'atto della costituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro i quali la commissione deve riferire al Consiglio.

Art. 11. Regolamenti comunali

1. In conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto comunale, il Consiglio adotta i regolamenti comunali per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ed ogni altro regolamento necessario per disciplinare singoli ambiti dell'attività del Comune.
2. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione. Dopo la pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni, queste ultime sono nuovamente pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi mediante avviso.
3. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 12. Modalità di approvazione delle proposte

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre maggioranze speciali.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 13. Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del programma approvato dal Consiglio, opera affinché sia data esecuzione alle iniziative ed agli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
3. Entro 45 giorni dalla sua elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Esercita tutte le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
5. Emanando gli atti amministrativi che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono espressamente alla competenza della Giunta o del Segretario o dei funzionari responsabili dei servizi. Ha facoltà di delegare le funzioni di natura gestionale attribuitegli dalla vigente legislazione in tutto o in parte ai funzionari preposti ai singoli uffici e servizi o agli assessori, fermo restando il potere di revoca della delega, spiegandone i motivi, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere alla riassunzione delle funzioni delegate.

6. Quando lo richiedono ragioni particolari, può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
7. Nomina o designa i rappresentanti del Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa. Ove lo ritenga opportuno o necessario può delegare un proprio rappresentante.
8. Il Sindaco, con atto specifico e revocabile, può nominare un delegato di frazione scelto, nell'ambito della frazione stessa, tra gli eleggibili a consiglieri comunali. Il delegato del Sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, o comunque che interessa la frazione, secondo le direttive del Sindaco stesso.
9. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
10. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società, a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi generali indicati dal Consiglio e nel rispetto degli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
11. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica o il medaglione con lo stemma comunale.
12. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie ed in ogni periodo dell'anno coordinando gli orari degli uffici, degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali.

Art. 14. Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in ogni atto e competenza che gli sono attribuiti, in caso di assenza o impedimento o in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

Art. 15. Giunta comunale

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli assessori possono essere scelti tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di particolare competenza e qualificazione. In ogni caso nella Giunta deve essere presente almeno un assessore di ciascun sesso.

Art. 16. Competenze e funzionamento della Giunta

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai dipendenti con funzioni dirigenziali.
2. Essa esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
4. La Giunta comunale esercita la propria funzione in forma collegiale.
5. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
6. Alle adunanze della Giunta partecipa senza diritto di voto il Segretario comunale.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono partecipare, su richiesta della stessa, per consultazioni, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni consiliari od altri organismi, funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.

Art. 17. Mozione di sfiducia

1. Quando sia presentata una mozione motivata di sfiducia al Sindaco o alla Giunta sottoscritta da almeno 10 consiglieri, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
3. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 18. Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Esercitano, per delega del Sindaco, e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificamente definiti verificando e controllando lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati.
3. Gli Assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

Art. 19. Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci; il sindaco deve provvedere alla sostituzione dell'assessore dimissionario o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa entro 30 giorni. Fino alla sostituzione, la Giunta continua ad operare con i membri rimasti in carica, a condizione che il loro numero sia almeno pari a tre compreso il Sindaco.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20. Principi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi ha quale obiettivo fondamentale l'accrescimento costante dell'efficienza e della qualità per rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini e si informa ai principi di autonomia operativa e finanziaria, economicità di gestione, speditezza e trasparenza.
2. Il Comune valorizza la professionalità e la responsabilità dei dipendenti e ne promuove la formazione e l'aggiornamento.
3. Il Comune disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa vigente sull'ordinamento del personale, la dotazione organica complessiva per categoria e figura professionale, i requisiti e le modalità di accesso ai singoli posti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le procedure di assunzione e cessazione dal servizio. Disciplina inoltre, limitatamente agli ambiti non riservati ai contratti collettivi di lavoro, il rapporto di lavoro, i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari.
4. Il Comune attua il principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, spettanti al Segretario comunale ed al personale, al quale può essere conferita la responsabilità di alcune funzioni dirigenziali.
5. La Giunta individua gli atti che sono devoluti alla competenza dei dipendenti con incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi fissati dai regolamenti comunali, che possono prevedere l'attribuzione di alcune funzioni dirigenziali.
6. L'incarico di direzione di un ufficio è assegnato a tempo determinato e sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza a dipendenti inquadrati in posizione non inferiore alla categoria C livello base.

Art. 21. Uffici e personale

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità operative costituite in base a competenze omogenee e complementari in modo che ciascuna possa attuare autonomamente e secondo le direttive della Giunta programmi e progetti approvati dal Consiglio Comunale, evitando in ogni caso una rigida divisione del lavoro e favorendo un elevato grado di flessibilità.
2. La sfera di competenza e le attribuzioni dei singoli uffici sono determinate dalla Giunta che individua le singole unità operative ed il personale assegnato a ciascuna, distinto per categorie, livelli e figure professionali, con riferimento ai compiti ed ai programmi assegnati.
3. L'individuazione della dotazione organica appropriata è effettuata in relazione alle esigenze funzionali delle singole unità operative, accertate mediante verifica periodica dei carichi di lavoro.

Art. 22. Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e svolge funzioni preminenti di direzione degli uffici e di coordinamento della struttura amministrativa con gli organi di governo, oltre ai compiti che gli sono attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone e firmandone i relativi verbali; è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio, provvede per la loro pubblicazione e, se necessario, all'invio agli organi di controllo. Riceve gli atti che lo Statuto o i regolamenti prescrivono gli siano consegnati.
4. In particolare il Segretario :
 - a) assiste e coadiuva il Sindaco e gli Organi di governo del Comune nell'azione amministrativa ed adempie ai compiti assegnatigli dal Sindaco;
 - b) assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dell'ufficio competente;
 - c) sovrintende all'operato dei funzionari responsabili di uffici o servizi, coordinandone l'attività e sostituendosi ad essi in caso di assenza, impedimento od ingiustificata inerzia ed in tal caso previa comunicazione al Sindaco e agli interessati;
5. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale ed adotta gli atti ed i provvedimenti anche con rilevanza esterna connessi alle competenze che gli sono assegnate per legge, regolamento o provvedimento della Giunta.
6. Qualora le disposizioni normative o amministrative lo prevedano, o qualora il Sindaco richieda la forma pubblica amministrativa, il Segretario svolge le funzioni di ufficiale rogante. Egli può autenticare anche le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
7. Presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi e le commissioni di gara e stipula i contratti, salvo che il Sindaco non individui quale responsabile un altro soggetto previsto dal regolamento organico.

Art. 23. Dipendenti con funzioni dirigenziali

1. Ai dipendenti cui è assegnata la direzione di un ufficio è riconosciuta autonomia con responsabilità dei risultati nell'organizzazione dell'Ufficio e del lavoro, nel corretto svolgimento dei procedimenti anche per quanto attiene al trattamento dei dati personali, nella gestione delle risorse assegnate nell'acquisizione di beni strumentali o servizi necessari.
2. Fatta salva la disciplina contenuta nei regolamenti comunali, spetta inoltre ai funzionari cui sono conferiti incarichi direttivi:
 - a) dare attuazione ai programmi ed ai progetti contenuti nel bilancio nell'ambito degli atti di propria competenza ed in conformità agli atti di indirizzo della Giunta e secondo le direttive del Segretario, mediante proprie determinazioni;
 - b) elaborare schemi e proposte per la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale per la parte corrente e piani di lavoro relativi alla propria unità operativa;
 - c) dirigere l'ufficio di rispettiva competenza ed organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate;

d) formulare tutte le proposte di deliberazione o di determinazione necessarie per l'attuazione del bilancio e per garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi, la gestione e la tutela dei beni demaniali e patrimoniali e per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di adeguamento a norme di legge;

e) verificare periodicamente i risultati conseguiti dall'ufficio in relazione agli obiettivi prefissati, vigilare costantemente sull'attività di gestione amministrativa posta in essere attraverso gli strumenti del controllo di gestione e relazionare alla Giunta o al Sindaco.

Art. 24. Incarichi a persone estranee all'amministrazione.

1. Quando lo richiedano particolari ragioni o l'esigenza di specifiche competenze di cui il Comune non dispone, il Sindaco può conferire un incarico direttivo a tempo determinato o un incarico di collaborazione esterna, al di fuori della pianta organica, mediante contratto a termine, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire ed entro i limiti stabiliti per legge.
2. Il regolamento organico del personale stabilisce i criteri per l'assegnazione di detti incarichi, per la definizione della natura del rapporto, la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 25. Principi

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Le funzioni politico-amministrative di governo dei servizi pubblici locali sono distinte dalle funzioni di produzione e gestione dei servizi.
3. L'erogazione dei servizi va assicurata agli utenti con regolarità e continuità ed in condizioni di uguaglianza.
4. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
5. Nell'affidamento della gestione di un servizio pubblico a terzi vengono privilegiate, a parità di condizioni, le cooperative e le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
6. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui viene affidata la gestione di un pubblico servizio, anche al fine di una corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe.

Art. 26. Forme di gestione

1. I servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti dal Comune mediante istituzioni, in economia o mediante affidamento a terzi.
2. I servizi che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti mediante azienda speciale, costituzione o partecipazione a società di capitali ad influenza dominante

pubblica o mediante affidamento a terzi. Possono essere gestiti anche in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi, non risulti opportuno creare un apposito e distinto apparato organizzativo, risultando sufficiente la conduzione del servizio da parte di un ufficio del Comune.

3. L'individuazione della forma e delle modalità di gestione dei servizi pubblici avviene previa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità. Le procedure ed i criteri per la scelta delle forme organizzative sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 27. Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente da un ufficio comunale i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Art. 28. Affidamento a terzi

1. Vengono affidati a terzi i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti.
2. I concessionari sono scelti con adeguati procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge, a parità di condizioni.
3. In caso di affidamento a terzi deve essere stipulato un contratto di servizio in cui devono essere precisati la durata del rapporto, le caratteristiche dell'attività da svolgere e le relative modalità di verifica, gli aspetti economici, le conseguenze di eventuali inadempimenti, i diritti degli utenti, modalità e condizioni per il recesso da parte del Comune.
4. Il Comune può affidare a terzi anche prestazioni che non si sostanzino in servizi a favore della collettività, ma a favore del Comune stesso, di natura marginale, normalmente regolati con contratto d'appalto.

Art. 29. Aziende speciali e istituzioni

1. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune, con piena capacità giuridica di diritto privato, che può essere costituito per la gestione di uno o più servizi a contenuto imprenditoriale, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. L'organizzazione e l'attività dell'azienda sono disciplinate dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale, e dalle norme del codice civile.
3. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune per la gestione di servizi di natura sociale e privi di rilevanza economica ed imprenditoriale. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale che richiedano di essere svolti attraverso una struttura che, seppur priva di personalità giuridica, è dotata di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel rispetto del proprio regolamento istitutivo e della programmazione economica e finanziaria generale dell'ente.
4. L'azienda e l'istituzione hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

5. Il Consiglio comunale approva lo Statuto dell'azienda, il piano programma e la determinazione preventiva di eventuali costi sociali, il conferimento del capitale di dotazione.
6. La Giunta comunale approva i bilanci di aziende ed istituzioni, verifica i risultati della gestione, provvede in concreto alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Sindaco nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
8. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune negli organi di gestione dell'azienda o istituzione.
9. Il Consiglio comunale, sulla base di una mozione, opportunamente motivata, presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, può revocare e sfiduciare gli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi. La votazione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la immediata nomina o designazione di nuovi rappresentanti.

Art. 30. Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 31. Principi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con gli altri enti locali previsti dalla legge, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto agli scopi prefissati.
2. Il Comune può adottare le seguenti forme collaborative intercomunali: convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

Art. 32. Convenzioni

1. Per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale delibera apposita convenzione con altri comuni, con la Provincia, con enti pubblici o soggetti privati, indicando, nell'atto di approvazione, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula, in particolare, convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 33. Accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune ad accordi di programma in materia di lavori pubblici e programmazione economica è deliberata dal Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra Enti partecipanti;
 - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogati;
 - f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 34. Consorzi

1. Il Comune può costituire con altri enti locali, consorzi per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

Art. 35. Unione di comuni

1. Il Comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire, attraverso la gestione comune, servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 36. Partecipazione e informazione

1. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
2. Per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il comune assicura ad essi la più ampia informazione sui pubblici servizi e sulla attività amministrativa propria e degli enti ad esso collegati, sia con la redazione periodica del notiziario comunale sia attraverso il proprio Sito Internet.
3. L'accesso agli atti del Comune e delle aziende, consorzi e istituzioni di cui fa parte è assicurato a tutti, con le modalità e con i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 37. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune,
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno quaranta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno quaranta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

Art. 38. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio attraverso assemblee pubbliche, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo.
2. In particolare al fine di assicurare una più ampia e articolata partecipazione alle scelte dell'amministrazione su temi specifici, il Comune indice pubbliche riunioni sulle seguenti tematiche:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani anche attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni, per la definizione e la realizzazione di progetti ed interventi per i giovani in campo culturale ricreativo, sportivo e sociale.
3. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco su proposta della Giunta o di un quarto dei Consiglieri o di almeno venti cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. Nel caso di consultazione popolare richiesta da una frazione comunale la proposta potrà essere presentata da almeno il 10% di cittadini residenti nella frazione.
5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 39. Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Le modalità del procedimento per l'indizione e lo svolgimento dei referendum sono definite con regolamento.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Consiglio su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri.
4. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
5. Il referendum può essere richiesto da almeno 40 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque da una percentuale non inferiore al 10 per cento dei medesimi elettori. In caso di consultazioni che riguardano una frazione il numero di sottoscrizioni non può essere inferiore al 10% degli elettori.
6. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
7. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune in possesso dei

- requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
8. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
 9. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica.

Art. 40. Limiti per l'indizione del referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 41. Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
3. Il Comune attua l'istituto del difensore civico mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
4. Con la convenzione l'Amministrazione comunale si impegna a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII

PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 42. Procedimento amministrativo e accesso ai documenti

- a) L'azione amministrativa si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla L.P. 30.11.1992, n. 23.

- b) Il regolamento approvato dal Consiglio comunale individua i termini entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento, i criteri per l'individuazione del responsabile della stessa; disciplina, altresì, le modalità dell'accesso ai documenti amministrativi e i criteri di partecipazione dei soggetti destinatari dell'atto.
- c) Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto è destinato a produrre effetti è assicurata:
 - a) mediante avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che il numero dei destinatari non renda particolarmente onerosa la comunicazione personale e debba essere sostituita da altre forme idonee di pubblicità;
 - b) con l'audizione del cittadino o della rappresentanza dei cittadini, che ne hanno fatto richiesta, da parte degli organi competenti.
- d) In ogni caso i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attraverso propri delegati agli eventuali accertamenti tecnici, di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

TITOLO VIII

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 43. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 45 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale per l'approvazione di tale documento è convocato non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio comunale, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 44. Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione annuale previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 45. Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 46. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente o comunque di interesse pubblico.

Art. 47. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 48. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Egli ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio. Su invito del Sindaco partecipa alle sedute

- della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
 4. Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 49. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 50. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a. servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b. in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .